

Delibera n. **54/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 1/11

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010.			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 54/2015	Prot. n. 11858	UOR: UFFICIO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E FORME DI LAVORO FLESSIBILI

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Paolo PASCUCCI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X	Piero TOFFANO	X			
Anna GUERRA	X				Flavio VETRANO	X			
Francesco Santino LOBRIGLIO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Si comunica che, a seguito di opportuna richiesta da parte del nuovo indirizzo politico dell'Ateneo e previo parere positivo da parte del Prorettore agli Affari Generali e Legali, il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 67/2015 in data 27 marzo 2015, ha preso in esame il Regolamento d'Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010, emanato con il D.R. n. 379/2014 del 27 ottobre 2014, esprimendo parere favorevole alle modifiche riportate nella tabella che segue:

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 5 – Requisiti di partecipazione Quarto comma 4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.	Art. 5 – Requisiti di partecipazione Quarto comma 4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 Decimo comma	Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 Decimo comma

Delibera n. **54/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 2/11

<p>10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>	<p>10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>
<p>Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 Decimo comma</p> <p>10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>	<p>Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 Decimo comma</p> <p>10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>

Si fa presente che l'art. 18 – comma 1 – lettera b) – della Legge 240/2010 recita: “...In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo”. Tuttavia, in occasione della prima stesura del regolamento in parola, seguendo quello che sembrava essere lo spirito della norma, si è ritenuto di ampliare le ipotesi di incompatibilità anche al caso di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata. Ciò anche in considerazione del fatto che, ai Ricercatori, qualora siano affidati insegnamenti, viene attribuito il titolo di professore aggregato (art. 6, comma 4, L.240/2010).

Si ritiene comunque che, nonostante lo spirito della norma sia anche quello di evitare che vi siano casi di parentela o affinità all'interno del Dipartimento, la suddetta proposta di modifica possa essere sostenuta dal fatto che i Ricercatori non hanno potere decisionale in merito alle procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, né possono far parte delle commissioni di cui agli articoli 6, 9 e 10 del Regolamento d'Ateneo in materia.

Pertanto, considerato che il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 6, comma 7, dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato

Delibera n. 54/2015 del Senato Accademico del 21/04/2015

pag. 3/11

con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, si sottopongono all'approvazione del Senato Accademico le suddette modifiche da apportare al Regolamento d'Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010, emanato con il D.R. n. 379/2014 del 27 ottobre 2014.

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168;
- visto l'art.57 del D.lgs. 165/2001;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 e successive modificazioni ed in particolare gli artt.li 6, 4° comma, 18 e 24, 5° e 6° comma;
- visto il D.R. n. 379/2014 del 27 ottobre 2014 con cui è stato emanato il Regolamento d'Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010, quale risultante dalle modifiche apportate al testo approvato con D.R. n. 638/2012 del 5 dicembre 2012 e successivamente integrato con D.R. n. 202/2013 del 17 aprile 2013;
- visto il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza, la contabilità;
- visto il Codice Etico d'Ateneo;
- ritenuto opportuno dover procedere alla modifica del "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240";
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo 2015 con delibera n. 67/2015;
- sentito il Direttore Generale:

delibera

1. di approvare le modifiche al "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240", che si riportano nella tabella che segue:

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 5 – Requisiti di partecipazione Quarto comma 4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Retto-	Art. 5 – Requisiti di partecipazione Quarto comma 4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Diret-

Delibera n. **54/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 4/11

re, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.	tore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
<p>Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 Decimo comma</p> <p>10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>	<p>Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 Decimo comma</p> <p>10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>
<p>Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 Decimo comma</p> <p>10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>	<p>Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 Decimo comma</p> <p>10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>

2. il testo del “Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010” risulterà pertanto essere il seguente:

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.LI 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010.

Titolo I - Norme generali

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Delibera n. **54/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 5/11

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dello Statuto e dei principi enunciati dal Codice Etico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dalla Carta Europea dei ricercatori, disciplina i criteri e le procedure di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia.
2. Il reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia è effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi e con le modalità previste dall'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;
 - b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 240/2010.
3. L'uso nel presente regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.

Art. 2 - Programmazione e copertura finanziaria

1. L'Università, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e previa verifica delle risorse finanziarie disponibili, procede alla chiamata di professori di prima e seconda fascia.
2. Gli oneri derivanti dalle suddette chiamate possono essere a totale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge 240/2010.

Art. 3 - Attivazione della procedura

1. I Dipartimenti, nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale e dei punti organico ad essi assegnati, deliberano, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per posti di prima fascia e di professori di prima e di seconda fascia per posti di seconda fascia, la copertura del posto secondo le modalità previste all'art. 1 comma 2 del presente regolamento.
2. La proposta deve contenere le motivazioni che hanno determinato la scelta sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, dei piani e programmi di sviluppo del Dipartimento di riferimento in coerenza con il piano e programma di sviluppo dell'Ateneo. Nella proposta dovrà inoltre risultare:
 - a) il numero dei posti richiesti;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente regolamento;
 - d) il settore concorsuale relativo al posto da ricoprire ed eventualmente uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo richiesto per la chiamata;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;

Delibera n. **54/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 6/11

- f) le modalità di copertura finanziaria del posto;
 - g) la sede del servizio;
 - h) gli standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura.
- Nel caso di procedimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del presente regolamento, la delibera dovrà inoltre indicare:
- i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiori a dieci; qualora i candidati superino tale limite, le Commissioni giudicatrici valuteranno le pubblicazioni secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito;
 - j) le competenze linguistiche richieste anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione della proposta di indizione bando per la copertura dei posti.
 - 4. Qualora il finanziamento provenga da soggetti pubblici o da soggetti privati, la convenzione prevista al precedente art. 2, c. 2, dovrà essere approvata e stipulata prima di procedere alla successiva fase o di emanazione del bando nell'ipotesi di cui al precedente art. 1, c. 2, lett. a) o di adozione della delibera di chiamata del candidato da sottoporre a valutazione nell'ipotesi di cui al precedente art. 1, c. 2, lett. b).

Titolo II - Chiamata mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, Legge 240/2010)

Art. 4 - Procedura selettiva

- 1. La procedura selettiva è attivata mediante l'emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando di selezione, che viene pubblicato all'Albo Ufficiale d'Ateneo, sul sito del MIUR e dell'Unione Europea; il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
- Nel bando devono essere specificati:
- a) il numero dei posti da ricoprire;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) il settore concorsuale;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari per la definizione del profilo della posizione;
 - e) il Dipartimento di afferenza;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (la tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - g) i diritti e doveri dei docenti;
 - h) il trattamento economico e previdenziale proposto;
 - i) i requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - j) le modalità e il termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale;
 - k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010;

Delibera n. **54/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 7/11

- l) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione

1. Alla procedura di selezione possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
3. Ai fini dei procedimenti di chiamata di cui al presente titolo, l'idoneità conseguita all'esito di valutazione comparativa di cui alla Legge 210/1998, è equiparata all'abilitazione, limitatamente al periodo di durata della stessa, come previsto dall'art. 29, comma 8 della Legge 240/2010.
4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 - Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto.
2. La Commissione è composta:
 - qualora trattasi di procedure volte alla chiamata di professori di prima fascia, da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno uno appartenente ad altri Atenei italiani o stranieri, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale e di almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in Università o Centri di ricerca di un Paese OCSE;
 - qualora trattasi di procedure volte alla chiamata di professori di seconda fascia, da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale.
3. I componenti delle Commissioni giudicatrici provenienti da Università italiane devono essere

Delibera n. **54/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 8/11

del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore. Per i professori o studiosi ed esperti provenienti da Università o Centri di ricerca stranieri, il Consiglio di Dipartimento attesta la riconducibilità dell'attività del prescelto al macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale oggetto della selezione, nonché la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore effettuata sulla base del D.M. 2 maggio 2011, n. 236/2011.

I componenti delle Commissioni devono possedere i requisiti minimi previsti per l'accesso dei candidati alle selezioni nazionali.

4. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo del decreto di nomina decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale riconsiliazione dei commissari da parte dei candidati.
5. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010.
6. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti; le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
8. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.
9. Il Rettore, previa valutazione della richiesta motivata della Commissione, può concedere una proroga del termine per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 7 - Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro e con i candidati, predetermina i criteri di massima in ordine alla valutazione di:
 - a) pubblicazioni scientifiche;
 - b) curriculum;
 - c) attività didattica.
2. I criteri, che dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi nazionali e internazionali di cui all'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, sono pubblicati all'Albo Ufficiale d'Ateneo. Decorso sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.
3. Per ogni singola riunione deve essere redatto apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, di cui sono parte integrante i giudizi collegiali resi dalla Commissione su ogni candidato e la relazione finale riassuntiva dei lavori.
4. Al termine della valutazione la Commissione seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
5. La Commissione consegna gli atti al Rettore, che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento. Il decreto dovrà essere trasmesso al Di-

Delibera n. **54/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 9/11

partimento interessato e pubblicato all'Albo Ufficiale on line d'Ateneo, il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 8 - Chiamata e nomina del candidato selezionato

1. Entro 60 gg. dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento trasmette al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato selezionato. La delibera è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.
2. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato viene nominato con decreto rettorale.
3. Qualora nel termine previsto il Consiglio di Dipartimento deliberi motivatamente di non procedere ad alcuna chiamata, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, oggetto della selezione.

Titolo III - Chiamata mediante procedura valutativa
ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010

Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata
ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010

1. Ai sensi dell'art. 24 – comma 5 – della Legge 240/2010, l'Ateneo, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione, nel terzo anno del contratto triennale di tipo b) del ricercatore, su proposta del Dipartimento interessato, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. e) della Legge 240/2010, sottopone a valutazione il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge 240/2010.
2. La valutazione, effettuata da un'apposita Commissione, riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010; nella valutazione è altresì tenuto conto di quanto richiamato dall'art. 2 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344.
3. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da tre professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia, del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore.
4. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 6 commi dal 5 al 9 del presente regolamento.
5. La valutazione si svolge in conformità ai criteri definiti negli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344.
6. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

Delibera n. **54/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 10/11

7. In caso di esito positivo della valutazione il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.
8. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato, alla scadenza del contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo b), è inquadrato, con decreto rettorale, nel ruolo dei professori di seconda fascia.
9. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.
10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

**Art. 10 - Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata
ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010**

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3, comma 1, relativamente alla programmazione ed alle risorse economiche disponibili, il Dipartimento individua il candidato ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 da sottoporre a valutazione.
2. Le procedure valutative sono effettuate da una Commissione, nominata dal Rettore, composta di tre membri appartenenti al ruolo dei professori ordinari del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore.
3. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 6 commi dal 5 al 9 del presente regolamento.
4. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
5. La valutazione dei professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato di cui all'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 avviene sulla base dei criteri indicati così come determinati con D.M. n. 344 del 4 agosto 2011.
6. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.
7. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
8. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato viene nominato con decreto rettorale.
9. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.
10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Delibera n. **54/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 11/11

Titolo IV - Norme transitorie e finali

Art. 11 - Norme transitorie

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 29 - comma 4 della Legge 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della Legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla previgente normativa.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 12 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento emanato con decreto del Rettore è pubblicato nel sito web d'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo.